

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

Alla Consigliera regionale Maria Muscarà

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Misto) - R.G. n. 947 - concernente “Realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pozzuoli (NA) alla via Fascione (ex Macello Comunale)”.

Con la presente, questa U.O.D. intende dare riscontro all'interrogazione in oggetto rispondendo punto per punto ai 5 quesiti posti con la medesima.

Punto 1) (conoscere se le procedure per la vendita del sito ex Macello Comunale sito in Pozzuoli (NA) alla via Fascione siano state svolte nella massima trasparenza e nel rispetto delle norme che regolano la vendita di immobili di proprietà pubblica).

In merito a tale punto, si evidenzia che la società Ricicla Srl, proponente l'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pozzuoli (NA) alla via Fascione (ex Macello Comunale), ha presentato, quale titolo di disponibilità dell'area oggetto dell'intervento, copia di contratto di locazione stipulato con la società LDG Investimenti Srl.

Premesso che le procedure di affidamento del sito in esame rientrano nella competenza dell'Ente comunale, si riporta un estratto del predetto contratto di locazione, datato 18 ottobre 2021, in cui si rappresenta quanto segue: “... in data 27 marzo 2015, il Comune di Pozzuoli, con determinazione dirigenziale n. 588, istituiva il bando di gara pubblica finalizzato all'alienazione di 15 lotti di proprietà comunale, tra cui il lotto n. 15, denominato “ex Macello di via Fascione”. A seguito dell'espletamento dell'asta pubblica, il Comune di Pozzuoli, 1° ottobre 2015, approvava l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile a favore della LDG; l'aggiudicazione definitiva, alla medesima LDG, era approvata in data 20-22 maggio 2020, con Determinazione Dirigenziale n. 913 Reg. Gen. e n. 4124 Reg. Set. In data 14 gennaio 2020, il SUE del Comune di Pozzuoli rilasciava il permesso di Costruire n. 2 per il “complesso commerciale ex macello Comunale (area del Lotto n. 15)”, intestato al Comune di Pozzuoli e da volturare in favore della LDG successivamente al contratto di compravendita. Il predetto permesso di Costruire riporta dettagliatamente le prescrizioni da osservare nell'esecuzione dell'opera di riqualificazione dell'immobile, ivi comprese le determinazioni del Responsabile della Tutela Paesaggistica. In data 11 febbraio 2021, [...omissis] era stipulato il contratto con cui il Comune di Pozzuoli [...omissis] trasferiva alla LDG [...omissis] la proprietà dell'immobile. A seguito del predetto atto di trasferimento, il Permesso di Costruire era volturato in favore della LDG in data 21 maggio 2021. La LDG è intenzionata a concedere in locazione l'immobile e Ricicla è interessata a condurre in locazione il medesimo. Pertanto, LDG e Ricicla, come sopra rappresentate, hanno convenuto di perfezionare il presente contratto di locazione commerciale dell'immobile...”.

Punto 2) (conoscere se sussistono provvedimenti giudiziari in essere riguardanti il succitato sito dell'ex Macello Comunale).

In merito a tale punto, la scrivente UOD non è, ad oggi, a conoscenza di eventuali provvedimenti giudiziari in essere riguardanti il succitato sito dell'ex Macello Comunale.

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

Punto 3) (conoscere se la realizzazione del succitato eventuale impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi nel sito dell'ex Macello Comunale in Pozzuoli (NA) alla via Fascione, si ritiene coerente e compatibile, sul piano ambientale e sociale, con la realtà residenziale, turistica e sociale dell'area di cui trattasi e dell'intero territorio di Pozzuoli e dei Campi Flegrei).

In merito a tale punto, si evidenzia che il progetto *de quo* è stato positivamente valutato, prima della presentazione dell'istanza ex art. 208 D. Lgs. 152/06 presso la scrivente, da parte dell'Ufficio Speciale-Valutazioni Ambientali della Regione Campania: il progetto è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA e con Decreto Dirigenziale n. 17 del 12/03/2018 è stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su parere conforme della Commissione VIA, VAS, VI espresso nella seduta del 06/02/2017. Inoltre, è stato di recente adottato il D.D. n. 105 del 03/05/2024 con il quale l'Ufficio Speciale ha concesso la proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di validità del citato D.D. n. 17 del 12/03/2018 di esclusione dalla procedura di VIA.

Giova evidenziare che, nell'ambito del procedimento incardinato presso la scrivente UOD ai fini della valutazione del progetto in esame ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06, è stato da ultimo trasmesso in data 30 ottobre 2024, da parte del Comune di Pozzuoli, apposito parere scritto attinente gli aspetti urbanistico-edilizi (che verrà acquisito alla prossima seduta di Conferenza di Servizi indetta e convocata al fine di eseguire l'istruttoria concernente l'istanza in esame) nel quale si rappresenta quanto segue: "...l'attività di cui al procedimento in oggetto, pertanto, a mente degli strumenti urbanistici vigenti, appare coerente e conforme agli stessi in quanto rientrante negli interventi ammissibili di cui al comma 3 dell'art. 15 delle Norme Paesistiche, anche tramite intervento diretto come da art. 33 NTA al PRG. In relazione al vincolo di inedificabilità assoluta di natura cimiteriale, inoltre, si specifica che lo stesso non costituisce circostanza ostativa, atteso che il complesso dell'ex macello Comunale è stato edificato in epoca antecedente all'attuale perimetro del Civico Cimitero, ab origine entro la distanza prevista dal r.d. 1265/34 (art. 338) e ss.mm.ii., dando atto che lo stesso è stato oggetto di ampliamento, sino all'attuale conformazione, in epoca sicuramente successiva alla realizzazione dell'immobile in oggetto che, pertanto, costituisce edificio preesistente con applicazione delle deroghe previste dall'attuale assetto legislativo e regolamentare, come risultante dalle modifiche intervenute al dal r.d. 1265/34".

Tuttavia, si evidenzia che il citato parere del Comune di Pozzuoli (che in data 04 ottobre 2024 già si era espresso favorevolmente sugli aspetti urbanistico-edilizi del progetto in esame) costituisce un ulteriore approfondimento istruttorio svolto dall'Ente comunale a seguito di specifica richiesta formulata agli Enti interessati nel corso dell'ultima seduta di Conferenza regolarmente tenutasi in data 09/10/2024, sulla base di apposita richiesta proveniente dal Sindaco di Pozzuoli a seguito di esposto a firma di alcuni Consiglieri comunali.

Inoltre, sempre in ordine alla valutazione circa la coerenza e la compatibilità dell'impianto in progetto con l'area di che trattasi, si fa presente che deve essere ancora acquisito agli atti della Conferenza il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la quale, tuttavia, dovrà esprimersi nell'ambito del parere unico di competenza del Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali (RUAS) che, per il procedimento in esame, è stato individuato, per designazione prefettizia, nel Comandante Provinciale di Vigili del Fuoco di Napoli.

Punto 4) (conoscere se trattasi di realizzare impianto per stoccaggio di carta e cartoni o se, dalla verifica dei codici delle lavorazioni, trattasi di una vera e propria discarica di rifiuti).

In ordine a tale punto, si evidenzia che il progetto, che si rammenta esser stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prevede lo stoccaggio e il trattamento, oltre che dei

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

rifiuti afferenti alla tipologia della carta e del cartone, anche delle seguenti tipologie di rifiuti: imballaggi in materiali misti (plastica, metallo, vetro, ecc.), metalli ferrosi e non, vetro, plastica, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, materiali da costruzione a base di gesso, ingombranti misti. Si precisa che tutti i rifiuti trattati, secondo il progetto presentato dalla proponente, appartengono alla tipologia dei rifiuti non pericolosi e che le operazioni, sia di recupero che di smaltimento di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, da autorizzare sono le seguenti: R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12), R12 (pretrattamento dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11), R3 (recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), D13 (raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12), D14 (ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D13) e D15 (deposito preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14).

Si evidenzia, in proposito, che sul progetto in esame si è, altresì, positivamente espressa, quale Ente ritualmente convocato alla Conferenza di Servizi, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – Arpac con parere favorevole con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al parere medesimo.

Punto 5) (conoscere gli esiti della Conferenza di Servizi, convocata a seguito dell'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pozzuoli (NA) alla via Fascione (ex Macello Comunale) in area catastalmente censita al fg. 83 p.la 261.).

In ordine a tale punto, si procede, preliminarmente, ad un riepilogo istruttorio di quanto avvenuto a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 208 D. Lgs. 152/06 da parte della proponente Ricicla Srl in data 03/03/2022:

- con nota del 19/05/2022, la scrivente UOD chiedeva alla proponente di sottoporre nuovamente all'Ufficio Valutazioni Ambientali competente il progetto presentato ex art. 208 D. Lgs. 152/06 ai fini della verifica di congruità dello stesso con il progetto già valutato in sede di assoggettabilità alla VIA, atteso che nel progetto presentato ex art. 208 la proponente intendeva apportare un considerevole aumento dei quantitativi giornalieri ed annui relativamente ai codici EER 15.01.01 e 20.01.01, con conseguente aggravio delle operazioni (R3, R12, R13, D13, D14, D15) che si intende svolgere su di essi;
- con nota del 19/07/2022, la proponente chiedeva che venisse valutato ex art. 208 D. Lgs. 152/06 il medesimo progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA ed escluso dalla stessa con il D.D. n. 17 del 12/03/2018 rinunciando così al predetto aumento dei quantitativi giornalieri ed annui dei codici EER 15.01.01 e 20.01.01;
- lo scrivente Ufficio, con nota del 12/08/2022, ha trasmesso alla proponente richiesta di integrazione della documentazione mancante;
- la proponente ha inoltrato allo scrivente Ufficio, con note del 18/10/2022 e del 02/11/2022, la documentazione integrativa richiesta;
- con nota del 09/12/2022, è stato comunicato l'avvio del procedimento di che trattasi ed è stata contestualmente indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 10/01/2023 regolarmente tenutasi in modalità telematica;
- con nota del 20/03/2023, la proponente ha trasmesso le integrazioni e le precisazioni richieste nell'ambito della predetta seduta di Conferenza del 10/01/2023 tra le quali l'istanza di proroga del citato D.D. n. 17 del 12/03/2018, attesa l'intervenuta scadenza dello stesso, presentata presso l'allora Staff

Giunta Regionale della Campania

U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli

Il Dirigente

Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 50.17.92 della Regione Campania quale ufficio all'epoca competente in materia di VIA;

- con nota del 23/03/2023, questa UOD ha disposto la sospensione del procedimento *de quo* per intervenuta scadenza del precitato D.D. n. 17 del 12/03/2018 fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto in esame, stante quanto disposto dall'art. 29 co. 1 D. Lgs. 152/06 e s.m.i secondo cui: *"I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge"*;

- con nota del 25/05/2023, lo Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 50.17.92 ha comunicato allo scrivente Ufficio di aver proceduto, all'esito della relativa procedura ex art. 10bis L. 241/90, al rigetto dell'istanza di proroga del provvedimento VIA più volte citato relativo all'impianto di che trattasi;

- con nota del 25/05/2023, la scrivente UOD confermava la sospensione del procedimento di che trattasi attesa la necessità di acquisire il provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto *de quo*;

- con nota del 27/06/2023, la scrivente UOD ha comunicato alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i., risultando, a quel tempo, il progetto proposto privo della necessaria valutazione di impatto ambientale;

- con nota dell'11/07/2023, questa UOD procedeva al rigetto dell'istanza ex art. 208 in esame ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i. essendo infruttuosamente decorsi i termini ivi stabiliti;

- a seguito dell'ordinanza del TAR Campania n. 01878/2023 adottata su ricorso della proponente, l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali 60.12.00 della Regione Campania ha proceduto al riesame dell'istanza concernente la proroga del D.D. n. 17 del 12/03/2018;

- all'esito del riesame dell'istanza di proroga del D.D. n. 17 del 12/03/2018 di cui al punto precedente, è stato emesso il D.D. n. 105 del 03/05/2024 con il quale l'Ufficio Speciale ha concesso la proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di validità del più volte citato D.D. n. 17 del 12/03/2018 di esclusione dalla procedura di VIA;

- con sentenza n. 04801/2024 pubblicata il 03/09/2024, il TAR Campania ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 di che trattasi, per vizi (già apprezzati dal TAR stesso con sentenza n. 4483/2024 del 30/07/2024) derivati dall'asserita illegittimità dell'atto presupposto ossia il diniego di proroga del decreto di esclusione dalla VIA;

- per quanto sopra considerato, con nota del 06/09/2024, è stato riattivato il procedimento inerente all'istanza di che trattasi ed è stata contestualmente riconvocata la Conferenza di Servizi per il giorno 09/10/2024, la cui seduta si è regolarmente tenuta in modalità telematica.

Dopo questo resoconto istruttorio, si rende noto che a seguito della presentazione da parte della proponente delle integrazioni documentali e dei chiarimenti richiesti in seno alla seduta di Conferenza del 09 ottobre 2024 e della richiesta di approfondimenti istruttori formulata dal Sindaco di Pozzuoli agli Enti interessati, questa UOD procederà a breve alla riconvocazione della Conferenza di Servizi al fine di completare i lavori della stessa attraverso l'eventuale acquisizione dei pareri/nulla osta/permessi o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni o Enti convocati che ancora non si sono espressi sul progetto di che trattasi.

A tal proposito, si evidenzia che agli atti del procedimento *de quo* sono stati ad oggi acquisiti i seguenti pareri/nulla osta da parte degli Enti convocati:

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

- Nulla osta dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale con la prescrizione per la proponente di rispettare la normativa vigente in materia di scarichi idrici;
- Parere favorevole della Città Metropolitana di Napoli;
- Parere favorevole dell'Ente Idrico Campano;
- Parere favorevole dell'Arpac con prescrizioni e raccomandazioni;
- Parere urbanistico-edilizio favorevole del Comune di Pozzuoli;
- Parere favorevole dell'ATO Napoli 2 – Ente d'Ambito.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Funzionario della UOD 50.17.08
Dott. Cristiano Emanuele Esposito

Il Dirigente della UOD 50.17.08
Avv. Pier Giorgio de Geronimo